

FAQ – DOTTORATI DI RICERCA XXXIX CICLO

➤ SEZIONE D.M. 226/2021 E D.M. 301/2022

- 1. Il decreto ministeriale di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca del ciclo XXXV recita "L'accreditamento dei corsi (...) ha durata quinquennale, pari a 3 cicli consecutivi". I corsi di dottorato di ricerca accreditati nel ciclo XXXV devono procedere a un nuovo riaccreditamento per il ciclo XXXIX?**

A normativa vigente la procedura in parola riguarda i corsi di dottorato di ricerca accreditati nell'a.a. 2018/2019 (XXXIV ciclo) e negli anni accademici precedenti ovvero i corsi con modifiche attivati in anni successivi all'a.a. 2018/19 (ad es. un corso di dottorato di ricerca accreditato nel XXXV ciclo, se con modifica).

- 2. La previsione secondo cui ogni componente di un collegio dei docenti di corso di dottorato di ricerca può partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato di ricerca organizzato in forma associata (ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 226/2021), ivi compresi i dottorati industriali o di interesse nazionale, esclude la possibilità di partecipazione al collegio di un dottorato di interesse nazionale per i componenti del collegio di un dottorato accreditato in forma associata?**

No, l'importante è che (almeno) uno dei due collegi sia riferito a un corso di dottorato di ricerca in forma associata, ivi compresi i dottorati di interesse nazionale, come indicato nel par. 3.1. del D.M. 301/2022.

- 3. L'art. 4, comma 1, lett. a), punto 1), del D.M. 226/2021 prevede che "il collegio è costituito, per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca". I professori di ruolo delle università estere sono da computare nella metà dei componenti del collegio dei docenti?**

Sì, sono compresi anche i docenti delle Università estere.

- 4. Quali sono i requisiti richiesti per il coordinatore del corso di dottorato, ai fini dell'accREDITAMENTO?**

Secondo quanto previsto nel D.M. 226/2021, art. 4, comma 1, lett. a), punto 3), il coordinatore del corso di dottorato di ricerca deve essere in possesso di un'elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base "dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia". Le Linee guida per l'accREDITAMENTO dei dottorati dettagliano i requisiti in possesso del coordinatore, che devono essere differenti rispetto ai restanti componenti del collegio dei docenti. Secondo il D.M. 301/2022, pertanto, la qualificazione scientifica del coordinatore del corso di dottorato di ricerca deve esser attestata "dal possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di commissario ASN o, alternativamente, dal possesso di tutti e tre i valori soglia per l'accesso alle funzioni di professore di I fascia".

5. **Con riferimento al D.M. 226/2021 art. 4, comma 1, lett. a), punto 4), e al D.M. 301/2022 par. 3.1 (“Relativamente ai componenti del Collegio di dottorato non appartenenti ai ruoli di Università o Enti di ricerca, si ricorda che possono partecipare al Collegio nella misura massima di un terzo”), quale “tipologia” di ricercatore è da considerarsi “esperto” e, di conseguenza, sono da applicare le indicazioni delle Linee guida per l’accertamento della sua qualificazione scientifica o professionale?**

Sono considerati come “esperti” tutti i ricercatori che appartengono a Enti che non hanno partecipato alla VQR; se un Ente di ricerca, anche privato, ha partecipato alla VQR, i suoi ricercatori possono essere considerati come i restanti ricercatori degli Enti di ricerca (pubblica).

6. **L'art. 4, comma 1, lett. b), punto 2), del D.M. 226/2021 prevede “nel caso di dottorati attivati ai sensi dell’art. 3, comma 2, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una”. Alla luce di tale disposizione è possibile riaccreditare e/o attivare un corso di dottorato di ricerca in forma associata con Università estere o imprese (anche estere), che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo senza che questi soggetti finanzino borse di studio?**

No. Comunque, possono essere stipulati convenzioni e/o accordi a fini specifici, pur rimanendo il corso di dottorato di ricerca in forma non associata.

7. **Nel caso di un corso di dottorato di ricerca organizzato in forma associata da più Atenei (Università italiana, sede amministrativa del Corso, e altre Università straniere partner), già accreditato come internazionale con rilascio del doppio titolo a decorrere dal 35° ciclo (o successivi) e che non subisca alcuna modifica per il XXXIX ciclo, occorre adeguarsi all’art. 4, comma 2, del D.M. 226/2021?**

No. Non è necessario procedere all’adeguamento, prevedendo il requisito di cui all’art. 4, comma 2, del D.M. 226/2021, relativamente alla funzione di professore di II fascia. Resta inteso, comunque, che in caso di modifica e/o di riaccreditamento si applicano i criteri previsti dal D.M. 226/2021.

8. **Secondo l’art. 5, comma 2, del D.M. 226/2021, la domanda di accreditamento, presentata dai soggetti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, e corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l’accreditamento. Come si concilia tale norma con la possibilità di aggiungere - una volta completata la procedura di accreditamento - posti successivamente finanziati?**

In fase di accreditamento iniziale il corso di dottorato di ricerca è comunque accreditato per la sua capienza massima sulla base degli elementi forniti nella scheda attraverso cui l’ANVUR valuta la sostenibilità della richiesta. Questo significa che il corso di dottorato di ricerca può avviarsi con un numero inferiore di borse e la capienza massima - in ogni caso non superabile - può essere raggiunta anche successivamente.

9. **La modifica del coordinatore rende necessario un riaccreditamento?**

Sì. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M. 226/2021 (richiamato dall’art. 17, comma 2, dello stesso Regolamento) il cambio di coordinatore rientra tra i casi che implicano il riaccreditamento.

- 10. È possibile assegnare una borsa di dottorato a valere sul PNRR a specializzandi di Area Medica con percorso congiunto che, per incompatibilità della fruizione, rinunciano a tale borsa per 1 o 2 anni? È possibile attribuire e rendicontare le spese della borsa PNRR per singolo anno di corso e non per l'intero triennio?**

In generale, il D.M. 226/2021 prevede all'art. 7 c.1. *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, le Università disciplinano con regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato; b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione”*. In particolare, il D.M. 301/2022 chiarisce al par. 3.3 lett. e) che *“[...] Relativamente ai dottorati interamente finanziati nell'ambito dei bandi del PNRR, tutti i posti devono [...] essere coperti con borsa”* (non rinunciabile), anche in funzione del raggiungimento dei target comunitari PNRR che si riferiscono alle borse assegnate e finanziate.

- 11. L'art. 8, comma 7, del D.M. 226/2021 prevede un'estensione della borsa di studio, con fondi a carico del bilancio di Ateneo, nei casi in cui il collegio dei docenti stabilisca una proroga della durata del corso: tale disposizione deve intendersi come prolungamento del corso per tutti gli iscritti, con conseguente estensione della borsa per tutti i titolari, oppure è da intendersi applicabile nei casi di specie per singolo dottorando?**

La proroga di norma riguarda il caso di specie per singolo dottorando.

- 12. Nel caso in cui si sospenda l'attività del corso di dottorato di ricerca, è possibile recuperare i ratei dopo il triennio?**

Si. Nei casi di sospensione delle attività del corso di dottorato di ricerca previsti dall'art. 8, comma 8, del D.M. 226/2021, l'Ateneo non effettua la rendicontazione del semestre di attività di ricerca durante il periodo di sospensione concesso al dottorando e potrà rendicontare successivamente alla ripresa delle attività da parte del dottorando.

- 13. L'art. 9, comma 4, del D.M. 226/2021 prevede *"Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati."* È possibile prevedere che il residuo del budget annuale che non risulti speso dal dottorando al termine dell'anno sia cumulabile a quello degli anni successivi?**

L'art. 9, comma 4, del D.M. n. 226/2021 prevede che il budget di ricerca debba essere in misura non inferiore al dieci per cento e finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dell'Università: pertanto, è possibile considerare la quota del budget non speso dal dottorando al termine dell'anno per l'anno successivo.

14. In base a quanto indicato nel D.M. 226/2021, le posizioni riservate ai dipendenti di impresa possono essere bandite solo all'interno di corsi di dottorato di ricerca di tipo industriale ("dottorato industriale"). Nei casi di imprese che finanziano borse tramite convenzione, con doppia supervisione, al di fuori dei c.d. "dottorati industriali", si possono bandire posti riservati a dipendenti di impresa?

No. In base alle disposizioni dell'art. 10 del D.M. 226/2021, la possibilità di riservare posti ai dipendenti delle imprese è relativa esclusivamente ai dottorati che, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, ottengono il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale".

15. È possibile attivare "posti riservati a dipendenti delle Imprese o delle amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale" anche per i corsi di dottorati di ricerca che non si accreditano come "dottorato industriale"?

Il D.M. 226/2021 regola la possibilità di riservare posti per i dipendenti delle imprese e degli Enti convenzionati esclusivamente per i dottorati accreditati come industriali (art. 10, comma 4, lett. b).

16. Se un dottorando rinuncia alla borsa di studio, si può scorrere la graduatoria con procedura di subentro, assegnando la borsa a un candidato idoneo?

Sì. In caso di rinuncia al corso di dottorato di ricerca da parte del candidato vincitore, è possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria di merito, assegnando la borsa di studio al candidato idoneo presente nella graduatoria, purché nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 1, del D.M. 226/2021. Si specifica che il progetto di ricerca in caso di subentro rimane il medesimo.

17. Nel caso di un corso di dottorato di ricerca in forma associata con un'Università estera, la borsa di studio finanziata da quest'ultima deve necessariamente essere bandita dalla sede amministrativa?

Sì. La borsa cofinanziata dall'Università estera viene comunque bandita dalla sede amministrativa.

18. Il coordinatore di un corso di dottorato di ricerca può far parte del collegio dei docenti di un altro dottorato organizzato in forma associata?

Sì, ma può essere coordinatore di uno solo dei corsi di dottorato di ricerca.

19. Quali sono i periodi di riferimento per il calcolo degli indicatori ASN dei componenti del collegio dei docenti?

Per quanto riguarda i 5 anni, il riferimento è al periodo 2018-2023.

Per quanto riguarda i 10 anni, il riferimento è al periodo 2013-2023.

Per quanto riguarda i 15 anni, il riferimento è al periodo 2008-2023.

20. Ai fini del superamento dei valori soglia, a quale ruolo sono equiparati i professori straordinari a tempo determinato?

I professori straordinari a tempo determinato devono possedere gli stessi requisiti dei professori ordinari.

21. Ai fini del superamento dei requisiti richiesti per i componenti del collegio dei docenti, nel caso in cui un professore associato non raggiunga i valori soglia per la II fascia, ma raggiunga quelli previsti per la I fascia, la valutazione si ritiene comunque positiva?

Sì. In questo caso la valutazione del componente del collegio dei docenti è positiva.

22. Come vengono valutati i ricercatori degli enti di ricerca?

Vengono considerati tutti, compresi i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca, al pari dei ricercatori universitari e, pertanto, i loro indicatori vanno confrontati ai valori soglia previsti per i professori di II fascia.

23. Il ricercatore a tempo determinato di tipo A può essere inserito nel collegio dei docenti, in qualità di esperto in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato di ricerca?

No. Ai sensi del D.M. 226/2021, art. 4, comma 4, si prevede che possano far parte del collegio esperti, pur non appartenenti a Università o Enti di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica professionale: i ricercatori a tempo determinato di tipo A sono appartenenti a Università e, pertanto, non possono essere ricompresi nella categoria degli esperti.

24. Secondo quali criteri è valutata la qualificazione scientifica di ciascun componente del collegio dei docenti, anche non soggetto a nuovo accreditamento?

Il collegio dei docenti è verificato secondo i criteri di cui al D.M 226/2021 ed eventuali criticità sono segnalate, benché non impattino sull'accREDITAMENTO.

25. Per i corsi di dottorato di ricerca accreditati che non modificano elementi tali da chiedere una nuova valutazione (ad es. il coordinatore, la denominazione, più del 25% del collegio), la qualificazione scientifica del collegio dei docenti è comunque valutata con le nuove regole?

Sì. Il collegio dei docenti è valutato - anche a tutela dell'Ateneo - con le nuove regole, ma tale verifica non ha alcun effetto immediato ai fini dell'accREDITAMENTO.

26. Nel D.M. 301/2022, par. 2 "Dottorati in forma associata", viene indicato quanto segue: *"Nell'ambito di tale tipologia di dottorati si ricorda che l'aspetto prioritario è la qualificazione delle istituzioni associate (in convenzione o consorzio) con l'Università proponente. Si evidenzia che in caso di convenzioni che non consentano l'accREDITAMENTO di tre cicli di dottorato (ovvero massimo un quinquennio ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.M.), le stesse devono assicurare almeno un intero ciclo di dottorato. L'eventuale accREDITAMENTO è comunque valido per un numero di cicli pari a quelli di valenza della convenzione, fermo restando gli effetti derivanti dal monitoraggio e dalla valutazione periodica secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, secondo periodo del D.M."*. Si possono, pertanto, accreditare corsi di dottorati di ricerca in forma associata anche per un solo ciclo?

Sì, se la convenzione prevede un accordo inferiore ai 3 cicli: il dottorato si può comunque accREDITARE, ma deve essere sottoposto a nuovo accREDITAMENTO alla scadenza della convenzione.

27. Al par. 3.2 del D.M. 301/2022 si richiede che l'attività didattica erogata sia:

- **distinta da quella impartita negli insegnamenti relativi ai corsi di studio di I e II livello;**
- **quantitativamente appropriata, con un numero medio annuo di ore di almeno 20 per ogni ciclo.**

Pertanto,

a) il dottorando può continuare a seguire anche corsi mutuati dalla LM?

Sì, ma gli insegnamenti mutuati dalla LM non possono essere conteggiati nell'ambito della didattica del corso di dottorato di ricerca che deve distinguersi da quella erogata nelle LM.

b) la ripartizione delle “almeno” 60 o 80 ore (a seconda della durata triennale/quadriennale del Corso) può essere effettuata in autonomia da ogni dottorando che decide, a seconda delle caratteristiche, se concentrarle nei primi due anni o diluirle in 3 o 4 anni?

Sì, autonomamente.

28. Quali elementi del progetto formativo (attività, insegnamenti, etc.) devono essere riportati nella domanda di accreditamento?

I dettagli richiesti sono indicati al par. 3.2 del D.M. 301/2022.

29. È possibile finanziare con i fondi PNRR anche assegni di ricerca, ritenuti equivalenti alle borse di cui al par. 3.3, lett. d), del D.M. 301/2022?

No, le risorse in parola finanziano solo spese per “borse di dottorato” propriamente intese.

30. È possibile stipulare una convenzione con una o più P.A., impresa o centro di ricerca, pur rimanendo il corso di dottorato di ricerca in forma non associata?

Sì. Possono essere stipulati convenzioni e/o accordi a fini specifici, pur rimanendo il corso di dottorato di ricerca in forma non associata.

31. Sono previste scadenze per il ruolo del Nucleo di Valutazione (NdV) all'interno della procedura di accreditamento del corso di dottorato di ricerca per il XXXIX ciclo?

No. Non sono previste scadenze per i NdV nell'ambito dell'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di dottorato per il XXXIX ciclo.

FAQ – DOTTORATI DI RICERCA XXXIX CICLO

➤ SEZIONE D.M. 117/2023 E D.M. 118/2023

32. Per quali corsi di dottorato di ricerca possono essere assegnate le borse di dottorato finanziate a valere sulle risorse PNRR di cui al D.M. 117/2023 e al D.M. 118/2023?

Le borse di dottorato, finanziate a valere sulle risorse PNRR, di cui al D.M. 117/2023 e al D.M. 118/2023 possono essere assegnate per i corsi di dottorato di ricerca sia già accreditati (ex D.M. 45/2013 ed ex D.M. 226/2021) sia da accreditare (ex D.M. n. 226/2021).

33. Come si declina il concetto di “impresa”?

Per la definizione del concetto di impresa si rimanda alla “*nozione di impresa e attività economica*” di cui alla Comunicazione della Commissione 2016/C 262/01, come richiamata dall'art. 1, punto 19, del D.M. 117/2023 e dall'art. 1, punto 19, del D.M. 118/2023. Pertanto, come definite al paragrafo 2 “*Nozione di impresa e attività economica*” della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: “*(...) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.*”. Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., “Ecosistemi dell'innovazione”, “Partenariati estesi”, “Centri Nazionali” e “Cluster tecnologici nazionali”), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione.

34. Il corso di dottorato di ricerca può essere costituito anche tra un'università e un soggetto privato, quale un'associazione di categoria di imprese o una società di servizi?

Sì, a condizione che il soggetto (un'associazione di categoria o una società di servizi) rientri nella definizione di “impresa”, secondo quanto previsto dall'art. 1, punto 19, dei DD.MM. 117/2023 e 118/2023.

35. Con riferimento ai provvedimenti che consentono, anche per il XXXIX ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, di mettere a bando posti coperti da borse di studio cofinanziate da imprese, è possibile stipulare convenzioni con imprese straniere con sede all'estero?

Con riferimento al D.M. 117/2023 art. 4, comma 3, si richiama che “*(..) i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per potenziare corsi di dottorato già esistenti o per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226*”.

In particolare, il D.M. 226/2021 all'art. 3, comma 2, individua nello specifico i soggetti con cui l'Università può stringere accordi, tra cui al punto d) “*le imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo*”.

36. Il D.M. 117/2023 prevede all'art. 4, comma 3, che i soggetti attuatori possano impiegare le borse, cofinanziate da imprese partner, per corsi di dottorato di ricerca di nuovo accreditamento in forma singola o associata. Dal momento che il cofinanziamento di una borsa di studio comporta sempre la sottoscrizione di un atto convenzionale tra Ateneo e partner, la discriminante per l'accREDITAMENTO in forma singola o associata deve essere nel numero di borse finanziate dal partner, secondo quanto previsto dal D.M. 226/2021 (art. 4, comma 1, lett. b)) e dal D.M. 301/2022?

Sì. Per “corso in forma associata” si intende un corso di dottorato di ricerca proposto ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 226/2021 e del D.M. 301/2022 (inclusi i dottorati industriali di cui all’art. 10 e i dottorati di interesse nazionale di cui all’art. 11).

37. Nel caso in cui un Ateneo beneficiario conferisca borse di dottorato ad altro soggetto attuatore subentrante nell’ambito di un dottorato di interesse nazionale, il finanziamento verrà erogato all’Ateneo conferente o all’Ateneo attuatore sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca di interesse nazionale?

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, dei D.M. 117/2023 e 118/2023 “*l’Università presso la quale è collocata la sede amministrativa del corso di dottorato in forma associata, a cui sono destinate le borse di dottorato di cui al comma 1, subentra quale soggetto attuatore in luogo dell’Università originariamente beneficiaria delle borse*” e, ai sensi dell’art. 6, comma 5, dei succitati decreti ministeriali, “*le Università che subentrano in qualità di soggetti attuatori ricevono, con riferimento alle borse ad esse trasferite, i pagamenti necessari all’erogazione delle borse conferite*”.

38. Ai sensi del D.M. 117/2023, art. 6, comma 3, e del D.M. 118/2023, art. 6 comma 3, è possibile che - nell’ambito di corsi di dottorato in forma associata - un’Università con sede nelle Regioni del Mezzogiorno possa trasferire borse afferenti a dottorati di interesse nazionale in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato nelle regioni del Centro-Nord?

Al fine di garantire che il 40 per cento delle risorse PNRR sia allocato nelle Regioni del Mezzogiorno, gli artt. 6 commi 3 del D.M. 117/2023 e del D.M. 118/2023 prevedono che le Università con sede nelle Regioni del Mezzogiorno possano trasferire borse di dottorato esclusivamente in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa nelle regioni medesime.

Tanto premesso, nell’ottica di garantire la più alta qualità formativa e pari opportunità a tutti gli studenti del territorio nell’accesso a percorsi di dottorato su tematiche altamente specializzate, nel solo caso di dottorati di interesse nazionale è possibile per le Università con sede nelle Regioni del Mezzogiorno trasferire borse in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato nell’intero territorio nazionale, a condizione che il beneficio delle relative risorse PNRR abbia una ricaduta nei territori del Mezzogiorno e concorra al rispetto della clausola 40% SUD prevista dall’Avviso. Tale previsione si intende rispettata quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) il progetto di ricerca prevede che il dottorando svolga le proprie attività prioritariamente nell’Università con sede nelle Regioni del Mezzogiorno (ad eccezione dei previsti periodi di studio e di ricerca presso imprese o all’estero) e abbia quale tutor/referente un docente afferente all’Università con sede nelle Regioni del Mezzogiorno. In tal caso, le strutture operative e scientifiche dell’Università con sede nelle Regioni del Mezzogiorno sono da intendersi, per il corso di dottorato in forma associata e ai fini del rispetto del vincolo di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b. del presente avviso, sedi operative dell’Università subentrante;

ii) l’Università con sede nelle Regioni del Mezzogiorno assicura per tali borse di dottorato una partecipazione attiva nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 7, comma 4, lettere f) e h).

39. Qual è la modalità di verifica della coerenza dei progetti riferiti alle singole borse da parte degli Organi accademici?

Come disciplinato all'art. 7, comma 2, del D.M. 117/2023 e all'art. 11, comma 2, del D.M. 118/2023, i competenti organi di Ateneo, nell'ambito della propria autonomia, verificano la coerenza dei percorsi dottorali selezionati mediante uno o più bandi con i temi previsti dai DD.MM. 117/2023 e 118/2023.

40. Il D.M. 117/2023 dispone all'art. 7, comma 2, che “*Nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o più bandi in cui sono esplicitate le condizioni del presente decreto, ciascun soggetto assegnatario delle risorse di cui alla Tabella A individua per quali corsi di dottorato attivare le borse di dottorato nell'ambito dei temi vincolati di cui al presente decreto, sulla base di una valutazione di coerenza effettuata dal competente organo di Ateneo*” e al successivo comma 4 che “*I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse (...)*”. Pertanto, l'Ateneo è tenuto a espletare un bando rivolto a selezionare i progetti di ricerca relativi al corso di dottorato di ricerca che rientrano nelle misure finanziate e, successivamente, a procedere con il bando rivolto ai candidati oppure è possibile che la scelta dei progetti di ricerca avvenga da parte degli Organi di governo dell'Ateneo senza espletare una vera e propria procedura selettiva?

Tale scelta rientra nell'autonomia delle Università.

41. Con riferimento ai DD.MM. 117/2023 e 118/2023 i periodi all'estero e in impresa devono essere necessariamente continuativi?

No. I periodi presso l'impresa e all'estero possono anche essere non continuativi e svolti in più momenti all'interno del triennio ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. c) e d) del D.M. 117/2023 e degli artt. 7 comma 1 lett. c) e d), 8 comma 1 lett. c), 9 comma 1 lett. c) e d), 10 comma 1 lett. c) e d) del D.M. 118/2023.

42. Il periodo di studi e ricerca all'estero, ai sensi dell'art. 7 comma 4 punto d) del D.M. 117/2023 e dell'art. 7 comma 1 punto d), dell'art. 8 comma 1 punto c) e dell'art. 9 comma 1 punto d) e dell'art. 10 comma 1 lett. d) del D.M. 118/2023, può essere inteso anche come soggiorno presso università estera nella forma di una cotutela o visiting oppure deve essere inteso come tirocinio presso impresa (o altro) aventi sede all'estero?

Il periodo di studi e ricerca all'estero ai sensi degli articoli succitati non è da intendersi *stricto sensu* come tirocinio. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. b) del D.M. 117/2023 e dell'art. 7 comma 1 lett. b), dell'art. 8 comma 1 lett. b), dell'art. 9 comma 1 lett. b) e dell'art. 10 comma 1 lett. b) del D.M. 118/2023, tali periodi di studio e ricerca all'estero debbano essere “*programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente.*”

43. Nel caso di dottorati cofinanziati dalle imprese, in quale modo è regolata la proprietà intellettuale?

La proprietà intellettuale è oggetto di convenzione tra università e imprese, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 c.1 lett. f) del D.M. 226/2021 e dall'art. 7, comma 4, lett. h), del D.M. 117/2023, nonché in caso di dottorato industriale anche dall'art. 10 c.2 lett. c).

- 44. Ai sensi del D.M. 117/2023, art. 7, comma 4, lettere c) e d), e del D.M. 118/2023, art. 7, comma 1, lettere c) e d), art. 8, comma 1, lettera c), art. 9, comma 1, lettere c) e d), art. 10, comma 1, lettere c) e d), esistono condizioni in cui il periodo di studio e di ricerca in impresa (o in altri enti, ove previsti) e il periodo di studio e di ricerca all'estero possano coincidere temporalmente?**

No, in quanto tale ipotesi non valorizzerebbe l'opportunità di crescita scientifica e professionale del dottorando attraverso l'esperienza del periodo di studio e di ricerca in impresa/altri enti e all'estero; tuttavia, al fine di contemplare un opportuno bilanciamento dell'attività di ricerca scientifica tanto presso il sistema universitario quanto presso le imprese/altri enti e all'estero, si raccomanda di consentire una durata complessiva massima per tali periodi (in impresa/altri enti e all'estero) non superiore a 18 mesi ovvero che il periodo del percorso dottorale presso il sistema universitario non sia inferiore a 18 mesi.

- 45. Nel caso in cui l'impresa abbia sede all'estero, un soggiorno di 6 mesi può soddisfare i requisiti di periodo in impresa e periodo all'estero? Il periodo all'estero e il periodo in impresa possono essere svolti presso lo stesso soggetto?**

I periodi di studio e ricerca sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.M. 117/2023 e dell'art. 7 comma 2, dell'art. 9 comma 2 e dell'art. 10 comma 2 del D.M. 118/2023.

- 46. I corsi di dottorato di ricerca a valere sul PNRR devono avviarsi entro la data di inizio dell'anno accademico?**

Le attività dei corsi di dottorato di ricerca finanziati con risorse PNRR devono comunque essere avviate entro il 30 dicembre 2023 (art. 7, comma 13, del D.M. 117/2023 e art. 11, comma 10, del D.M. 118/2023).

- 47. Le borse di dottorato di cui ai DD.MM. 117/2023 e 118/2023 sono compatibili con i fondi Erasmus per la frequenza di periodi all'estero o di altri fondi comunitari?**

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 "*i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo*". In quest'ottica, il Soggetto attuatore - valutato in concreto il caso di specie - è tenuto ad adottare misure atte a garantire l'assenza del *c.d. doppio finanziamento* come disposto dall'art 10, comma 1, lett. f) del D.M. 117/2023 e dall'art 14, comma 1, lett. f) del D.M. 118/2023.

- 48. I criteri di ammissibilità previsti nei DD.MM. 117/2023 e 118/2023 (ad es. il periodo all'estero o in impresa) possono intendersi come derogabili e non cogenti?**

No.

- 49. Con riferimento ai DD.MM. 117/2023 e 118/2023 per i periodi all'estero e per i periodi in impresa/ente/PA, quale documento è necessario sottoscrivere con la sede ospitante?**

Per quanto riguarda i periodi all'estero e in impresa/centro di ricerca/Pubblica Amministrazione, previsti dai DD.MM. 117/2023 e 118/2023, è sufficiente un "atto di impegno" - contenente gli elementi attraverso cui viene definito formalmente l'impegno da parte del soggetto ospitante (estero e impresa/centro di ricerca/Pubblica Amministrazione inclusi musei, istituti del Ministero della Cultura, archivi, biblioteche) ad accogliere il dottorando per il periodo di studio e di ricerca, assicurando che

possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca - è da ritenersi valida ai fini della candidatura al finanziamento.

50. È possibile svolgere il periodo all'estero o in impresa/centro di ricerca/Pubbliche Amministrazioni presso più soggetti ospitanti, rispettando i vincoli temporali complessivi indicati nei DD.MM. 117/2023 e 118/2023?

Sì, purché si rispettino le condizioni e i termini valutati in sede di verifica di coerenza e ammissibilità alla borsa assegnata.

51. Le borse assegnate agli Atenei a valere sul PNRR di cui ai DD.MM. 117/2023 e 118/2023 sono necessariamente "aggiuntive" rispetto a quelle finanziate con fondi ordinari di Ateneo? Un Ateneo può istituire un corso di dottorato di ricerca utilizzando in via esclusiva le risorse assegnate dal MUR con tali decreti ministeriali?

No, non necessariamente "aggiuntive". Pertanto, è possibile istituire un corso di dottorato di ricerca, laddove ricorrano le condizioni, utilizzando esclusivamente risorse a valere sul PNRR.

52. Secondo il cronoprogramma relativo ai DD.MM. 117/2023 e 118/2023, come da Nota prot. 3992 del 02.03.2023, ciascun soggetto deve compilare - entro il 5 ottobre 2023 - il format predisposto attraverso la piattaforma dedicata e fornire le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata. Pertanto, entro la medesima data, i concorsi devono essere conclusi e le borse già assegnate?

Sì, fatti salvi eventuali casi di scorrimento di graduatoria di merito, al fine di consentire l'iter amministrativo del finanziamento a valere sul PNRR.

53. Con riferimento ai DD.MM. 117/2023 e 118/2023, la rendicontazione finanziaria è in relazione ai cedolini o è anche inerente al budget del 10% e alle maggiorazioni estere?

L'importo erogato dal MUR a valere sul PNRR per ogni singola borsa di dottorato è omnicomprensivo. La rendicontazione utilizza opzioni di costo semplificato, per cui è previsto non l'invio al MUR dei giustificativi contabili, bensì l'attestazione di avvenuto svolgimento delle attività progettuali da parte del singolo borsista, così come asseverata dal Coordinatore del corso di dottorato di ricerca o da altro organo equivalente. Resta inteso che tutta la documentazione giustificativo contabile, ivi compresi i pagamenti effettuati in relazione ai singoli borsisti, deve essere conservata agli atti presso il soggetto attuatore e resa disponibile su richiesta del MUR ovvero di altri organi di controllo.

Suddetto importo forfettario è di 30.000,00 euro per le borse di cui al D.M 117/2023 e di 60.000,00 euro per le borse di cui al D.M. 118/2023. Pertanto, non è oggetto di rendicontazione la specifica spesa inerente al budget del 10% e alle maggiorazioni estere.

54. Con riferimento ai DD.MM. 117/2023 e 118/2023, in quale modo deve essere acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) da parte dei Soggetti attuatori?

Il CUP è assegnato al singolo corso di dottorato attivato nell'ambito di uno specifico investimento. Diversamente, in relazione all'Investimento 4.1 il CUP è assegnato al singolo corso attivato nell'ambito del singolo sub-investimento connesso ai programmi di dottorati inerenti alla Pubblica Amministrazione, al patrimonio culturale e alla ricerca PNRR.

55. Si può procedere all'attribuzione di borse PNRR ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste nell'ambito di un bando di selezione emanato per il reclutamento di dottorandi per il 39° ciclo, utilizzando le graduatorie di idoneità alle suddette selezioni?

È possibile esclusivamente nel caso in cui, nei relativi bandi di selezione, siano esplicitati i criteri di ammissibilità previsti nei DD.MM. 117/2023 e 118/2023.

56. Sia il D.M. 117/2023 sia il D.M. 118/2023 prevedono per l'attivazione delle borse PNRR che “I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse di cui al presente decreto (...)”. Pertanto, il progetto di ricerca deve essere prodotto dall'Università o dal candidato che, una volta selezionato, usufruisce della borsa di studio?

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 226/2021, rientra nell'autonomia dell'Università redigere i contenuti del bando di concorso per il dottorato di ricerca, purché i progetti messi a bando o selezionati per il finanziamento siano coerenti con le linee di investimento e i requisiti dei DD.MM. 117/2023 e 118/2023. Esistono, infatti, modalità di valutazione diverse in base a quanto dichiarato in fase di accreditamento del corso di dottorato di ricerca e le opzioni sono necessariamente legate alle caratteristiche specifiche di ogni corso di dottorato. Resta fermo che, dalla documentazione prodotta da parte dell'Università, in linea con quanto specificato nei suddetti decreti, deve evincersi non solo il numero delle borse assegnate ma anche la coerenza dei progetti con le linee di investimento.

57. Le borse PNRR possono essere assegnate attraverso un bando di selezione “ad hoc”?

Sì. Il bando “ad hoc” è ammissibile, fermo restando nel caso di bando unico (ossia con borse PNRR e borse non PNRR) l'obbligo di tener conto delle borse finanziate dal PNRR e degli eventuali requisiti specifici.

58. L'impresa che cofinanzia una borsa PNRR al 50% deve essere necessariamente italiana oppure può avere anche sede estera, ai sensi del D.M. 117/2023?

L'impresa che cofinanzia la borsa può essere anche estera.

59. Il cofinanziamento del 50% delle borse di cui al D.M. 117/2023, messo a disposizione dalle imprese individuate quali partner, deve essere necessariamente di 30.000,00 euro oppure può essere superiore?

L'importo omnicomprensivo finanziabile a valere del PNRR è pari a € 30.000,00 euro e l'impresa è obbligata a cofinanziare almeno pari importo, ovvero € 30.000,00 euro. Eventuali eccedenze rispetto all'importo sopra indicato restano a carico dell'Università e/o dell'Impresa.

60. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 226/2021 “nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due”, è possibile che una borsa di dottorato finanziata per aderire al dottorato di interesse nazionale sia anche una tra quelle previste dal D.M. 117/2023?

Sì. Le borse conferite per il DIN da parte di un soggetto possono essere oggetto di co-finanziamento a valere sul PNRR.

- 61. Nel caso in cui un dipendente (a tempo determinato / indeterminato) di un'impresa partecipi alla selezione e sia beneficiario della borsa di dottorato (eventualmente cofinanziata dalla stessa azienda presso cui ha un contratto lavorativo), il dottorando può continuare a svolgere la propria attività lavorativa, percepire lo stipendio e usufruire della borsa PNRR?**

Nel caso in cui un'impresa partner cofinanzi una borsa di dottorato ai sensi del D.M. 117/2023, il dipendente della stessa impresa non può percepire la borsa di dottorato cofinanziata.

- 62. Nel caso di un dottorando beneficiario di una borsa di dottorato di cui al D.M. 117/2023 cofinanziata da una multinazionale con una sede italiana, il periodo di soggiorno all'estero può essere svolto presso una sede all'estero della stessa multinazionale?**

Il periodo di studio e ricerca svolto in impresa è distinto dal periodo di studio e ricerca svolto all'estero. È possibile svolgere comunque il periodo di studio e ricerca all'estero presso un'impresa con sede all'estero, purché sia rendicontato esclusivamente come "periodo all'estero".

- 63. Alla luce del D.M. 226/2021, art. 4, comma 1, lett. b), le borse cofinanziate con i fondi del D.M. 117/2023, qualora il corso di dottorato di ricerca sia attivato in forma singola, possono concorrere al computo della media di 4 prevista per l'accreditamento dei corsi?**

Sì.

- 64. Le borse cofinanziate con D.M. 117/2023 possono valere ai fini dell'obbligo previsto dal D.M. 226/2021 di finanziamento di 2 borse o 1 borsa da parte degli enti in convenzione?**

Sì, purché due cofinanziamenti si computino come una borsa.

- 65. È possibile finanziare con i fondi PNRR anche borse di dottorato di importo maggiorato?**

Sì, fermo restando che la quota eccedente è a carico dell'Ateneo. Il MUR riconosce a valere sul PNRR il finanziamento di 30.000,00 euro a borsa di cui al D.M. 117/2023 e il finanziamento di 60.000,00 euro a borsa di cui al D.M. 118/2023.

- 66. Il progetto di ricerca selezionato e presentato ai fini del finanziamento delle borse a valere sul PNRR deve indicare un referente scientifico?**

Non è necessario che nel progetto di ricerca sia individuato, in fase di presentazione, il referente scientifico del percorso dottorale: è obbligatorio, invece, che il progetto di ricerca selezionato - rispondente ai criteri di ammissibilità e coerenza definiti dai DD.MM. 117/2023 e 118/2023 - contenga l'indicazione del tutor.

- 67. Con riferimento alle borse di cui all'art. 8 del D.M. 118/2023 ("ambiti di interesse del PNRR") si intendono le 6 missioni del PNRR (1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture e mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Equità sociale, di genere e territoriale; 6. Salute)?**

Con "ambiti di interesse del PNRR" possono essere intese anche le 6 missioni del PNRR.

68. L'art. 4, comma 3, del D.M. 118/2023 prevede che "I soggetti attuatori di cui al comma 1 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di dottorato di interesse nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226. Al fine di promuovere l'attivazione di dottorati di interesse nazionale, i soggetti attuatori di un numero di borse superiore a 30 sono tenuti a riservare almeno 10 borse a dottorati di interesse nazionale, anche in collaborazione con altre università". Nel caso in cui il soggetto attuatore abbia un numero di borse di dottorato superiore a 30, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del succitato decreto ministeriale, le 10 borse di dottorato di interesse nazionale in quale modo devono essere conferite?

Il conferimento è possibile ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 118/2023: *"impiegare le borse assegnate dal presente decreto per potenziare corsi di dottorato già esistenti nelle aree disciplinari e tematiche interessate, o per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226."*